

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore
LX - Febbraio 2020, n° 02

Domenico Carcano
Mario D'Andria

02

20
20

| **estratto**

CONDIZIONI DI DETENZIONE NEI PAESI
MEMBRI NELL'UNIONE EUROPEA: VERSO
STANDARD COMUNI A TUTELA DELLA
DIGNITÀ UMANA?

con nota di **Nicola Canestrini**



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

| 114 DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI NELLO STATO DI EMISSIONE DEL MAE E TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL DETENUTO: LA CORTE DI GIUSTIZIA PRECISA LE REGOLE

C. GIUST. UE (GRANDE SEZIONE) - 15 OTTOBRE 2019 - PRES. K. LENAERTS - C-128/18 - DOROBANTU

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente - Valutazione operata dalle autorità giudiziarie di esecuzione - Criteri - Indicazione.

(DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI, ARTT. 1, 3, 4, 4-BIS, 5, 6, 7, 15, 17; CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, ARTT. 4, 52, 53; L. 22 APRILE 2005, N. 69, ARTT. 2, 17, 18).

In tema di mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che la persona richiesta in consegna dallo Stato di emissione correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto (1).

(1) La Corte di Lussemburgo ha stabilito, con la decisione in esame, che l'art. 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, letto in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un m.a.e. correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, tener conto dell'insieme dei pertinenti aspetti materiali delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della sua libertà di movimento nell'ambito di detto istituto. Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'art. 3 CEDU. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella. Inoltre, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

Sul tema v. C. giust. UE, Sez. I, 25 luglio 2018, C-220/18, M.L., in *questa rivista*, 2018, p. 3919 ss., anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali.

La sentenza è consultabile sul sito curia.europa.eu, al link di seguito indicato:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=219163&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=3540397>

CONDIZIONI DI DETENZIONE NEI PAESI MEMBRI NELL'UNIONE EUROPEA: VERSO STANDARD COMUNI A TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA?

Prison Conditions and Human Dignity, Is It Time for Common European Prison Rules?

In assenza di specifiche regole penitenziarie europee vincolanti, la Corte di giustizia sviluppa una serie di criteri per il giudice nazionale che si trovi a dover valutare la compatibilità delle condizioni di detenzione con il divieto di trattamento inumano e degradante.

Since there aren't any binding European prison rules, the Court of Justice takes the burden of establishing minimum standards for a human treatment in EU prisons.

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

di **Nicola Canestrini**
Avvocato

Sommario 1. Le questioni oggetto di decisione. — 2. Il richiamo alla giurisprudenza convenzionale. — 3. I criteri elaborati al fine di escludere la violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti.

1. LE QUESTIONI OGGETTO DI DECISIONE

Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua composizione più autorevole, torna sul problema della rilevanza del rispetto dei diritti fondamentali (*sub specie* divieto di trattamento inumano o degradante) nella valutazione sull'esecuzione di un mandato di arresto europeo, richiamando l'attenzione sull'importanza delle condizioni di detenzione nella costruzione di uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza: di rilievo pare la enunciazione di criteri minimi di detenzione ai quali l'interprete dovrà attenersi per decidere se consegnare o meno la persona interessata.

Il caso sottoposto all'attenzione del giudice europeo nasce da un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto la interpretazione dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione alla Decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo: trovandosi a dover decidere sulla consegna di un cittadino romeno, sig. Dumitru-Tudor Dorobantu, richiesto a fini processuali da un tribunale romeno, il *Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg* (Corte di appello del Land di Amburgo) sottopone alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali, che riguardano sostanzialmente l'intensità e l'ampiezza del controllo, da parte

dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, con particolare riguardo allo spazio personale di cui dispone la persona detenuta ⁽¹⁾.

Nell'affrontare le questioni sollevate, la sentenza in commento ribadisce ⁽²⁾ che sia il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri, che il principio del mutuo riconoscimento che ne deriva, rivestono un'importanza fondamentale nel diritto dell'Unione, dato che tali principi consentono la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne.

Più specificamente, il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno degli Stati membri di ritenere che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (par. 46). Dunque gli Stati membri – quando attuano il diritto dell'Unione – devono sostanzialmente presumere il rispetto dei diritti fonda-

⁽¹⁾ Nel dettaglio, le questioni pregiudiziali: «1) Quali siano i requisiti minimi che, nel contesto della decisione quadro 2002/584 (...), devono essere rispettati in forza dell'articolo 4 della Carta per quanto riguarda le condizioni di detenzione. a) se, in particolare, dal punto di vista del diritto dell'Unione, esista un limite minimo "assoluto" relativamente alle dimensioni della cella di detenzione, al di sotto del quale sussiste in ogni caso una violazione dell'articolo 4 della Carta. i) se sulla determinazione della porzione di spazio in cella per singolo detenuto incida il fatto che si tratti di una cella individuale o di una cella collettiva. ii) se, nel calcolo delle dimensioni della cella di detenzione, debba essere sottratta la superficie occupata dal mobilio (letto, armadio ecc.). iii) quali siano i requisiti strutturali eventualmente rilevanti ai fini della questione della conformità delle condizioni di detenzione al diritto dell'Unione. Quale importanza rivestano, se del caso, l'accesso diretto (ovvero solo indiretto) esistente dalla cella verso, ad esempio, i locali sanitari od altri spazi, nonché la fornitura di acqua fredda e calda, il riscaldamento, l'illuminazione ecc. b) in quale misura incidano sulla valutazione i differenti "regimi di esecuzione della pena", segnatamente le differenze nelle ore d'aria e nel grado di libertà di movimento all'interno dell'istituto penitenziario. c) se sia lecito prendere in considerazione anche i miglioramenti a livello tanto normativo quanto organizzativo intervenuti nello Stato membro emittente (introduzione di un sistema di mediazione tramite un garante, insediamento di giudici dell'esecuzione penale ecc.). 2) In base a quali criteri debbano essere valutate le condizioni di detenzione sotto il profilo dei diritti fondamentali garantiti nell'Unione. In quale misura detti criteri condizionino l'interpretazione della nozione di "rischio concreto" ai sensi della giurisprudenza della Corte nelle cause Aranyosi e Căldăraru (C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198). a) Se le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione siano legittimate ad effettuare, a tal riguardo, un controllo esaustivo delle condizioni di detenzione esistenti nello Stato membro emittente, oppure se esse debbano limitarsi ad un "controllo delle insufficienze manifeste". b) Nel caso in cui la Corte, nella risposta fornita alla prima questione pregiudiziale, dovesse ritenere, in conclusione, che sussistono requisiti "assoluti" di diritto dell'Unione in ordine alle condizioni di detenzione: se un'insosservanza di tali condizioni minime sarebbe "sottratta a un giudizio di bilanciamento", nel senso che, in tal caso, sussisterebbe sempre un "rischio concreto" ostativo alla consegna, oppure se lo Stato membro di esecuzione possa ugualmente procedere ad un bilanciamento. Se, a tal riguardo, possano essere presi in considerazione aspetti quali il mantenimento della cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione, la funzionalità del sistema europeo di giustizia penale oppure i principi della fiducia reciproca e del mutuo riconoscimento».

Si noti peraltro che il giudice del rinvio pregiudiziale, l'*Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg*, con una prima decisione, aveva deciso la consegna del sig. Dorobantu, per evitare il rischio di una sua impunità, pur a "soddisfatta giustizia" interna: ciò perché il giudice tedesco aveva ritenuto che vi fossero fattori compensativi adeguati rispetto ad uno spazio personale comunque insoddisfacente (possibilità di godere di permessi, di ricevere visite, di far pulire i propri abiti personali, effettuare acquisti di prodotti, miglioramento del sistema di riscaldamento, degli impianti sanitari e delle condizioni igieniche).

Con ordinanza del 19 dicembre 2017, il *Bundesverfassungsgericht* annullava la decisione di consegna, anche perché alcuni fra i criteri adottati dal giudice nazionale nell'ambito della sua valutazione complessiva delle condizioni di detenzione in Romania non erano stati espressamente ammessi dalla Corte europea dei diritti dell'uomo come elementi idonei a compensare una riduzione dello spazio personale di cui dispone del detenuto. Rilevava il giudice costituzionale tedesco che né la Corte di giustizia dell'Unione europea né la Corte europea dei diritti dell'uomo si erano ancora pronunciate sulla rilevanza, in una causa come quella di cui al procedimento principale, di criteri attinenti alla cooperazione dei giudici penali in seno all'Unione, nonché alla necessità di evitare l'impunità degli autori di reati e la creazione di «porti sicuri» per questi ultimi.

⁽²⁾ Cfr. sentenze C. giust. UE, 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality* (sulle carenze del sistema giudiziario), C-216/18 PPU, EU:C:2018:586, par. 36, e del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft* (sulle condizioni di detenzione in Ungheria), C-220/18 PPU, EU:C:2018:589, par. 49.

mentali da parte degli altri Stati membri, risultando loro preclusa non solo la possibilità di esigere un livello di tutela nazionale dei diritti fondamentali più elevato di quello garantito dal diritto dell'Unione, ma anche, salvo in casi eccezionali, quella di verificare se tale altro Stato membro abbia effettivamente rispettato, in un caso concreto, i diritti fondamentali garantiti dall'Unione.

Con particolare riferimento al mandato di arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale: ne deriva che gli Stati membri sono tenuti a darvi esecuzione in base al principio del riconoscimento reciproco. Le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono dunque, in linea di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi tassativamente elencati dalla relativa decisione quadro e l'esecuzione del m.a.e. può essere subordinata esclusivamente a taluna delle condizioni tassativamente previste nella decisione stessa.

Mentre l'esecuzione del m.a.e. costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un'eccezione, la quale deve essere oggetto di un'interpretazione restrittiva.

Ciò non toglie che – «in circostanze eccezionali»⁽³⁾ – la Corte abbia nel tempo ammesso ulteriori limitazioni ai principi del riconoscimento e della fiducia reciproci tra Stati membri. Quanto alle condizioni di detenzione, la Corte ha riconosciuto, a determinate condizioni, un vero e proprio obbligo per l'autorità giudiziaria dell'esecuzione di non dare corso alla consegna qualora: a) emergano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate, oppure di carenze incidenti su determinati gruppi di persone, od anche riguardanti determinati centri di detenzione e b) venga di conseguenza verificato in modo concreto e preciso se, nelle circostanze del caso *sub iudice*, sussistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona ricercata correrà un rischio reale di essere sottoposta in quest'ultimo ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'art. 4 della Carta⁽⁴⁾.

2. IL RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA CONVENZIONALE

Con la sentenza in commento la Corte (ri)afferma infatti che la necessità di garantire che la persona interessata non venga sottoposta, in caso di consegna allo Stato membro emittente, ad alcun trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta, giustifichi, in via eccezionale, una limitazione dei principi della fiducia e del riconoscimento reciproci⁽⁵⁾.

Il giudice lussemburghese ribadisce quindi che la proibizione di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'art. 4 della Carta, presenta carattere assoluto e che un controllo delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione limitato alle sole insufficienze manifeste non garantirebbe il rispetto della dignità umana⁽⁶⁾. L'esame suddetto non potrà peraltro riguardare le condizioni di detenzione generali esistenti nell'insieme degli istituti penitenziari dello Stato membro emittente nei quali la persona interessata potrebbe essere reclusa – perché verifica manifestamente eccessiva, an-

⁽³⁾ Cfr. C. giust. UE, sentenza del 25 luglio 2018, *Minister for Justice and Equality*, cit., par. 43 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché sentenza del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft* cit., par. 56.

⁽⁴⁾ La sentenza in commento, al par. 50, ricorda in tal senso le sentenze del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, par. 84; la sentenza *Minister for Justice and Equality* cit., nonché quella *General staats anwaltschaft*, cit.

⁽⁵⁾ Cfr. par. 83 della sentenza in commento che richiama quanto già affermato con la sentenza del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, cit., par. 82, da 98 a 102, e 104.

⁽⁶⁾ Il par. 62 richiama le conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, ed alle sentenze del 5 aprile 2016, *Aranyosi e Căldăraru*, cit., par. da 85-87, e 19 marzo 2019, *Jawo*, C-163/17, EU:C:2019:218, par. 78.

che con riguardo ai termini perentori previsti dall'art. 17 della decisione quadro 2002/584, pena la privazione di ogni effetto utile del sistema del mandato d'arresto europeo con conseguente rischio di impunità della persona ricercata –, ma dovrà avere ad oggetto «unicamente (...) le condizioni di detenzione negli istituti penitenziari nei quali, secondo le informazioni di cui esse dispongono, è concretamente previsto che la persona di cui trattasi sarà detenuta, anche in via temporanea o transitoria» (par. 66); a tal fine, la autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione potrà richiedere all'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente la trasmissione con urgenza di qualsiasi informazione complementare necessaria con riguardo alle condizioni nelle quali si prevede concretamente di detenere la persona richiesta.

Se, quindi, l'assicurazione che la persona interessata non subirà un trattamento inumano o degradante in ragione delle sue concrete e precise condizioni di detenzione, a prescindere dall'istituto penitenziario nel quale essa sarà reclusa nello Stato membro emittente, verrà fornita o, quantomeno, approvata dall'autorità giudiziaria emittente, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà fidarsi di tale assicurazione, quantomeno in assenza di un qualche elemento preciso che permetta di ritenere che le condizioni di detenzione esistenti all'interno di un determinato centro di detenzione sono contrarie all'art. 4 della Carta; viene peraltro precisato che «solo in circostanze eccezionali, e sulla base di elementi precisi, che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può constatare che, malgrado un'assicurazione quale quella contemplata al punto precedente, esiste un rischio reale di vedere la persona interessata sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta, in ragione delle condizioni della sua detenzione nello Stato membro emittente» (par. 69).

Specifica ancora la Corte che, richiamando il principio già espresso nella sentenza CGUE Melloni ⁽⁷⁾, nel giudizio che l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è tenuto a compiere nell'esecuzione di un mandato di arresto europeo non rileveranno propri eventuali *standard* di condizioni di detenzione nazionali, dovendo il raffronto essere fatto con riguardo alle condizioni di detenzione "minime" per come risultanti dall'art. 4 della Carta e dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, data l'esigenza di uniformità dello *standard* di tutela dei diritti fondamentali definiti dal diritto dell'Unione.

Dovendo peraltro prendere atto che non esistono requisiti minimi definiti dal diritto dell'Unione con riguardo alle condizioni di detenzione in celle collettive, la Corte – richiamando l'art. 52, par. 3, primo periodo, della Carta e quindi equiparando il diritto enunciato nell'art. 4 di quest'ultima al diritto garantito dall'art. 3 della CEDU – fa diretto riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'art. 3 CEDU, e più precisamente alla sentenza della Corte EDU del 20 ottobre 2016, Muršić c. Croazia ⁽⁸⁾.

La Corte precisa, però, che la sola esistenza di un mezzo di ricorso nello Stato di emissione che permetta di controllare la legittimità delle condizioni di detenzione alla luce dei diritti fondamentali, pur costituendo un elemento da tenere in considerazione, non esime le autorità giudiziarie dell'esecuzione dal procedere ad un esame individuale della situazione di ciascuna

⁽⁷⁾ C. giust. UE, Grande Sezione, Stefano Melloni, C-399/11, 26 febbraio 2013, ECLI:EU:C:2013:107.

⁽⁸⁾ C. eur. dir. uomo, Grande Camera, ricorso n. 7334/13, Muršić c. Croazia, 20 ottobre 2016. Il richiamo è stato interpretato da autorevoli commentatori in contrasto con la teoria che nega ogni efficacia diretta della Convenzione EDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo nel diritto nazionale per il tramite del diritto UE (art. 52/3 Carta cit.), come evidenziato dalla stessa C. giust. UE nella sentenza della Grande Sezione nel procedimento C-571/10 del 24 aprile 2012, Kamberaj, ECLI:EU:C:2012:233; si rinvia, per una analisi compiuta, al commento del Prof. Ágoston Mohay, "Plot twist? Case C-128/18 Dorobantu: detention conditions and the applicability of the ECHR in the EU legal order", 28 ottobre 2019, <http://eulawanalysis.blogspot.com/2019/10/plot-twist-case-c-12818-dorobantu.html>.

persona interessata, al fine di assicurarsi che la loro decisione sulla consegna non la esporrà ad un rischio reale di subire un trattamento inumano o degradante.

3. I CRITERI ELABORATI AL FINE DI ESCLUDERE LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI TRATTAMENTI INUMANI O DEGRADANTI

Quanto ai criteri per stabilire se le condizioni di detenzione soddisfino i requisiti dell'art. 3 CEDU/art. 4 Carta, rimane cruciale la questione dell'ampiezza dello spazio personale a disposizione del detenuto, che va calcolato – secondo la sentenza di commento – alla luce dello *standard* CEDU fissato nella sentenza Muršić citata, secondo la quale nel calcolo dello spazio disponibile non si deve tener conto della superficie delle strutture sanitarie, ma si include lo spazio occupato dal mobilio (con la precisazione però che i detenuti devono conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella) ⁽⁹⁾.

La Corte di Lussemburgo ribadisce quindi che:

– uno spazio personale inferiore a 3 m² in una cella collettiva fa nascere una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU ⁽¹⁰⁾, superabile solo a condizione che il periodo di detenzione in tali condizioni sia “breve, occasionale e minore”, e comunque accompagnato a una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e ad adeguate attività fuori da quest'ultima, sempre che l'istituto di pena offra condizioni di detenzione per il resto dignitose e che il detenuto non sia sottoposto ad ulteriori elementi ritenuti quali circostanze aggravanti di cattive condizioni di detenzione;

– uno spazio personale compreso tra 3 m² e 4 m² in una cella collettiva può far concludere per l'esistenza di una violazione dell'art. 3 CEDU, qualora alla mancanza di spazio si accompagnino altre cattive condizioni materiali di detenzione, e segnatamente una mancanza di accesso al cortile dell'attività fisica ovvero all'aria e alla luce naturali, una cattiva aereazione, una temperatura troppo bassa o troppo alta nei locali, una mancanza di intimità nelle toilette oppure cattive condizioni sanitarie e igieniche;

– uno spazio personale maggiore di 4 m² in una cella collettiva può costituire una violazione dell'art. 3 CEDU solo con riguardo agli altri aspetti delle condizioni di detenzione.

Secondo le conclusioni della Corte, l'obbligo sancito dall'art. 1, par. 3, della citata DQ 584/2002 di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'art. 6 TUE, letto in combinato disposto con l'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che vieta la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, deve quindi «essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, ove disponga di elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati, attestanti l'esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione negli istituti penitenziari dello Stato membro emittente, deve, al fine di valutare se esistano seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna al suddetto Stato membro, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo correrà un rischio reale di essere sottoposta ad un trattamento inumano o degradante, ai sensi del citato articolo 4 della Carta, tener conto dell'insieme degli aspetti materiali pertinenti delle condizioni di detenzione nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che tale persona verrà reclusa, quali lo spazio personale disponibile per detenuto in una cella di tale istituto, le condizioni sanitarie, nonché l'ampiezza della libertà di

⁽⁹⁾ Cfr. la sentenza in commento, par. 77. Gli standard di seguito riassunti sono enunciati ai paragrafi 71-76. della sentenza.

⁽¹⁰⁾ Cfr. anche C. giust. UE, sentenza del 25 luglio 2018, *Generalstaatsanwaltschaft* cit., par. 92.

movimento del detenuto nell'ambito di detto istituto. Questa valutazione non è limitata al controllo delle insufficienze manifeste. Ai fini di tale valutazione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che essa reputi necessarie e deve fidarsi, in linea di principio, delle assicurazioni fornite da quest'ultima autorità, in mancanza di elementi precisi che permettano di considerare che le condizioni di detenzione violano l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

Per quanto riguarda, in particolare, lo spazio personale disponibile per detenuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, in assenza, allo stato attuale, di regole minime in materia nel diritto dell'Unione, tener conto dei requisiti minimi risultanti dall'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Se, per il calcolo di questo spazio disponibile, non si deve tener conto dello spazio occupato dalle infrastrutture sanitarie, tale calcolo deve però includere lo spazio occupato dal mobilio. I detenuti devono tuttavia conservare la possibilità di muoversi normalmente nella cella.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può escludere l'esistenza di un rischio reale di trattamento inumano o degradante per il solo fatto che la persona interessata disponga, nello Stato membro emittente, di un mezzo di ricorso che le permetta di contestare le condizioni della propria detenzione, o per il solo fatto che esistano, in tale Stato membro, misure legislative o strutturali destinate a rafforzare il controllo delle condizioni di detenzione.

La constatazione, da parte della suddetta autorità, dell'esistenza di seri e comprovati motivi di ritenere che, a seguito della sua consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata correrà un rischio siffatto, in ragione delle condizioni di detenzione esistenti nell'istituto penitenziario nel quale è concretamente previsto che essa verrà reclusa, non può essere posta in bilanciamento, al fine di decidere su tale consegna, con considerazioni legate all'efficacia della cooperazione giudiziaria in materia penale nonché ai principi della fiducia e del riconoscimento reciproci».

La novità della sentenza, che ribadisce i principi enunciati con la fondamentale sentenza *Aranyosi e Căldăraru* come precisata nella sentenza *Generalstaatsanwaltschaft* pare quindi stare nella enunciazione dei criteri rilevanti per determinare il rispetto o meno del divieto di trattamenti inumani o degradanti in celle collettive ⁽¹¹⁾: nel silenzio di un legislatore europeo sordo alle esortazioni ad intervenire in materia formulate da più parti ⁽¹²⁾, si delinea così, per via giurisprudenziale, un primo nucleo di "regole penitenziarie europee minime".

⁽¹¹⁾ Un autore ipotizza che la esclusione per difetto di rilevanza delle condizioni detentive in cella singola effettuata della CGUE nella sentenza in commento (par. 70) voglia stimolare i giudici nazionali a sottoporre identica questione pregiudiziale con riferimento a celle singole; cfr. Andreas Karapatakis, "Case C-128/18 *Dorobantu – the Aftermath of Aranyosi and Căldăraru*", 28 ottobre 2019, sub <https://europeanlawblog.eu/2019/10/28/case-c-128-18-dorobantu-the-aftermath-of-aranyosi-and-caldararu/>.

⁽¹²⁾ Cfr. per tutte, la Risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2017 sui sistemi carcerari e le condizioni di detenzione (2015/2062(INI)), che ricorda con preoccupazione le "condizioni detentive a volte indegne e disumane esistenti in taluni Stati membri" e rileva come – nonostante le condizioni di detenzione e la gestione carceraria rientrino nell'ambito di competenza degli Stati membri – l'Unione abbia un ruolo necessario da svolgere in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali dei detenuti e creazione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; cfr. sub https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_IT.html. Si richiama, sempre per una ricognizione di quanto sin qui avvenuto in tema, della problematica in parola, lo studio del LIBE Committee del 2017 "Prisonconditions in the MemberStates: selectedEuropeanstandards and best practices", sub [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI\(2017\)583113_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583113/IPOL_BRI(2017)583113_EN.pdf).

